



Mori, 3 maggio 2018

Prot. 8629/P

Spett.le
Consigliera Depretto Paola
Consigliere Bianchi Bruno

Oggetto: int. 20842/2017 - indagine corte dei conti.

In riferimento all'interrogazione in oggetto ricevuta con lettera di protocollo N. 20842/2017, si riportano gli elementi di risposta raccolti.

Premessa:

In risposta all'istruttoria 2015/00180/POZ della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, i Consiglieri Comunali invitati a fornire deduzioni hanno inviato al Procuratore la nota di seguito riportata:

"I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Mori, letto con attenzione l'Istruttoria n. 2015/00180/POZ inviataci e preso atto della stessa sono ora con questa nota a rappresentare le proprie deduzioni come richiesto da Vostro invito.

Ci sia permessa una prima analisi di contesto.

Fino a qualche anno fa l'attività tecnico-amministrativa faceva molto conto sulle competenze e la memoria anche storica accumulata dai singoli funzionari in relazione al permanere dentro la pubblica amministrazione. Pensiamo ad esempio all'importanza della conoscenza della storia degli edifici pubblici, strutture sempre più complesse, non solo dal punto di vista impiantistico, ma anche di beni più semplici come i parchi urbani e le aree verdi. Conoscenze fondamentali per una buona gestione.

Pensiamo inoltre alle moltissime procedure, sempre più complesse, che devono essere conosciute dall'apparato pubblico che sono sempre più soggette a costanti aggiornamenti e che richiedono particolare impegno da parte dei funzionari.

Nel caso del Comune di Mori da tempo si è posta l'attenzione al piano dei pensionamenti, che in particolare nel caso dell'Ufficio Tecnico vedrà a breve l'uscita dei due tecnici più anziani e quindi

con più esperienza e storia. A questo dato va aggiunto altro: Il funzionario amministrativo è in aspettativa per mandato politico, un altro collaboratore tecnico con lo strumento della mobilità è passato ad altra Amministrazione Comunale, un altro ancora chiede il transito ad un'Amministrazione per avvicinarsi alla famiglia.

Con una situazione di risorse umane in così rapida evoluzione e per cercare di compensare i carichi di lavoro sul personale in servizio è continuo l'impegno degli organi amministrativi nel ricercare e attuare soluzioni per far fronte a simili cambiamenti della macchina comunale al fine di garantire livelli di prestazioni adeguati.

Da tempo, come in tutte le P.A., si è dato il via ad una importante fase di dotazione di adeguati strumenti informatici (es. GIS) che aiutino nella miglior gestione del bene comune, anche allo scopo di ridurre i costi correnti e migliorare i tempi di risposta.

In merito al comportamento assunto preme quindi formulare le sottoriportate deduzioni.

La necessità di dotare gli uffici comunali del programma informatico oggetto del debito fuori bilancio era stata acconsentita nella precedente legislatura, con una variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 di data 27/11/2014.

Il Consiglio comunale aveva quindi allora espresso la volontà di acquisire tale software per la gestione informatizzata del verde pubblico, con variazione di bilancio nella quale era stato previsto uno stanziamento di 6.000 euro per tale spesa. Il Consiglio aveva quindi ritenuto opportuno e necessario dotarsi del software, autorizzando con formale deliberazione di variazione di bilancio, il Responsabile del Servizio competente a procedere all'acquisto.

L'acquisto è quindi stato effettuato avvalendosi del portale elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, come ben evidenziato nella relazione del Responsabile del Servizio Tecnico e ripresa nella delibera del Consiglio comunale n. 38 del 30/9/2015 di approvazione del debito fuori bilancio.

Quindi i consiglieri comunali, in sede di approvazione della delibera di approvazione del debito fuori bilancio, dopo un'attenta valutazione, hanno preso atto che tale spesa è stata assunta nel rispetto delle procedure concorrenziali e che la spesa ha accertate e dimostrate utilità per l'ente, come evidenziato nella già citata nota di prot. 20466 dd. 15.09.2015 del Responsabile del Servizio Tecnico che ha provveduto all'ordinazione della spesa.

A fronte di tali considerazioni, i consiglieri comunali hanno ritenuto quindi doveroso riconoscere la legittimità dell'intera spesa. Una condotta differente sarebbe stata in contrasto con la volontà manifestata precedentemente, nella quale il Consiglio aveva autorizzato la spesa.

Se non ci fosse stato un mero errore materiale da parte del responsabile del servizio tecnico, la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e la scadenza dell'obbligazione sarebbero stati i medesimi, la spesa autorizzata dal consiglio avrebbe avuto la copertura

finanziaria e sarebbe stata regolarmente liquidata. Pertanto il Consiglio ha ritenuto doveroso e legittimo riconoscere l'intero importo del debito fuori bilancio, considerato che l'errore non ha alterato in nessun modo l'esito della procedura.

I consiglieri comunali nello svolgere il mandato politico non acquisiscono competenze così specifiche e specialistiche e non sono quindi nelle condizioni di conoscere la giurisprudenza così nel dettaglio, la stessa che ritiene non possa essere riconosciuto l'importo da qualificare come "utile di impresa".

Alla luce di tutto ciò ed al fatto che la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio aveva ricevuto i previsti pareri positivi da parte del responsabile del Servizio Tecnico, dal responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti, i Consiglieri Comunali avevano doverosamente approvato l'atto in assoluta buona fede basandosi sul presupposto di correttezza del parere espresso dai responsabili degli uffici interessati e pertanto sarebbero esenti da responsabilità.

I sottoscritti consiglieri comunali, pertanto:

- non rinvencono nel loro comportamento elementi soggettivi della volontarietà e consapevolezza della condotta.*
- facendo ancora proprie le considerazioni sopra riportate non si ritrovano nel giudizio espresso nell'invito a dedurre in merito al loro comportamento tenuto nell'esprimere il proprio voto di approvazione della delibera n. 38 del 30 settembre 2015.*

firmatari:

Stefano Barozzi, Paolo Battocchi, Cristian Bertolini, Nicola Bertolini, Flavio Bianchi, Alice Calabri, Roberto Caliarì, Patrizia Caproni, Vincenzo Ciaghi, Renzo Colpo, Fiorenzo Marzari, Nicola Mazzucchi, Lucia Silli, Alessandro Sosi, Massimo Tonetta."

Con **atto di citazione in giudizio** il Procuratore Regionale, ha evidenziato che:

- ha seguito della disamina delle deduzioni non sono stati superati i rilievi in ordine alla responsabilità amministrativa, nei fatti in questione, da imputare agli Amministratori comunali che adottarono la delibera n. 38/2015. Per converso, non sono ravvisabili profili di colpa grave nei confronti dell'arch. Giorgio Bais, che non espresse alcun parere in occasione di detta delibera (affermando tra l'altro che tutti i rapporti con la ditta fornitrice furono intrattenuti dalla dott.ssa Gobbi e dal Segretario Comunale).*
- I consiglieri comunali votanti in senso favorevole la delibera devono essere chiamati a rispondere in parti uguali del danno erariale cagionato alle casse del Comune di Mori, pari ad euro 423,24 (ossia il 10% delle somme pagate per l'acquisto della licenza del software*

R3 TRESS e reattiva giornata di formazione per complessivi euro 4233,40, percentuale corrispondente secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza al c.d. utile d'impresa).

Il Procuratore Regionale ha quindi citato i 15 consiglieri votanti la delibera, *invitandoli a comparire all'udienza fissata del Signor Presidente, per ivi sentirsi condannare al pagamento della somma complessiva di euro 423,34 in parti uguali, in pregiudizio del Comune di Mori, oltre a rivalutazione e interessi.*

Il PRESIDENTE della Corte dei Conti della sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, *ha decretato che: visto l'atto di citazione... e acquisito il parere del procuratore legale....determina in euro 20,00 per ciascuno dei convenuti l'importo complessivo delle spese di giudizio, da pagare a favore del Comune di Mori, assegnando 30 giorni dalla notifica del decreto per l'accettazione dei convenuti, per chi non accettasse fissa l'udienza per la discussione della causa.*

Visto che tutti i convenuti hanno provveduto a depositare presso la segreteria della sezione Giurisdizionale la propria formale accettazione della determinazione presidenziale, il Presidente ha ordinato agli stessi di provvedere ciascuno al pagamento in favore del comune di Mori della somma di euro 20,00 comprensivi delle spese di giustizia.

A seguito di comunicazione del Servizio Finanziario del Comune di Mori notificata a tutti i convenuti, entro il termine di fine febbraio gli stessi hanno versato (non coperto da assicurazione) con bonifico la somma di 20,00 euro a favore del comune di Mori e spese di notifica pari ad euro 8,75, più le somme per bolli e diritti di cancelleria pari ad euro 50,65 alla tesoreria centrale della banca d'Italia., chiudendo così il giudizio.

In conclusione:

- Per quanto riguarda lo stato della procedura, visto che tutti i convenuti hanno provveduto a depositare presso la segreteria della sezione Giurisdizionale la propria formale accettazione della determinazione presidenziale, il Presidente ha ordinato agli stessi di provvedere ciascuno al pagamento in favore del comune di Mori della somma di euro 20,00 comprensivi delle spese di giustizia.

A seguito di comunicazione del Servizio Finanziario del Comune di Mori notificata a tutti i convenuti, entro il termine di metà febbraio gli stessi hanno versato (non coperto da assicurazione) con bonifico la somma di 20,00 euro a favore del comune di Mori e spese di notifica pari ad euro 8,75, più le somme per bolli e diritti di cancelleria pari ad euro 50,65

alla tesoreria centrale della banca d'Italia., chiudendo così il giudizio.

- L'indagine risulta conclusa.
- L'indagine risulta conclusa e non risulta allo scrivente che vi siano state ulteriori contestazioni nei confronti di altri funzionari.
- Il quesito deve essere posto alla Procura presso la Corte dei Conti della sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige.

Ciò che si evince dagli atti è che con atto di invito a fornire deduzioni di data 27 aprile 2017 il Procuratore della Corte di Conti, contestava il mancato scorporo del cd. "utile di impresa" nella misura del 10% della spesa riconosciuta, imputando al Responsabile del servizio tecnico arch. Giorgio Bais due distinte condotte :

- irregolarità contabili a lui ascrivibili, che hanno impedito un regolare impegno della spesa;
- espressione del parere tecnico amministrativo.

Con decreto di data 3 luglio 2017, il Procuratore della Corte di Conti, presso la Sezione Giurisdizionale della Regione TAA, sezione di Trento, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'arch. Giorgio Bais, avendo lo stesso dimostrato la propria estraneità alla espressione del parere tecnico-contabile.

Nessuna pronuncia invece sulla condotta relativa alle irregolarità contabili che allo stesso erano state ascritte.

- Il parere tecnico contabile è stato reso sulla base di una relazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico , che richiedeva l'attivazione dello strumento del debito fuori bilancio al fine di far fronte ad una obbligazione dallo stesso assunta in violazione delle norme contabili;
- Il danno non è coperto da polizza assicurativa, in quanto l'importo è inferiore alla franchigia prevista dalle polizze RC Patrimoniale.
- Le spese legali sostenute dal Responsabile del Servizio Tecnico sono a carico del bilancio comunale, ancorché non vi sia stata pronuncia nei suoi confronti nel merito, e benché nella fase preliminare in cui è intervenuta l'archiviazione, non sia previsto l'obbligo di avvalersi del patrocinio di un difensore.

Sul punto si evidenzia come formulazione dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo

1993, n. 4 (corrispondente all'articolo 29 del Testo unico delle legge regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L come modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012, n. 8/L) potesse in effetti portare in un primo momento a dubitare circa la fondatezza del rimborso delle spese legali, nel caso di archiviazione in fase preliminare.

Proprio al fine di dirimere tali dubbi, l'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993 è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4 (oltre che dell'articolo 9 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e dell'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2).

In particolare, l'articolo 4 ("Norma interpretativa dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 "Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali", dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale" e dell'articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni "Ordinamento degli regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale") della citata legge regionale n. 4 del 2007 ha stabilito che:

"1. Il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese di cui al comma 1 in tutti i casi in cui non vi sia stato l'accertamento delle responsabilità amministrativa o contabile.


2. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni va inteso nel senso di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e di quello volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

3. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni e dall'articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni, va inteso nel senso di ricomprendervi anche le spese peritali e di giustizia e di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui non vi sia stato l'accertamento della responsabilità penale, amministrativa o contabile, nonché in quelli nei quali sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e di

quello volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile".

Dagli approfondimenti fatti dagli uffici pare pertanto che il caso in oggetto rientri tra le fattispecie per le quali l'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993, come interpretato dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 4 del 2007, prevede il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

Distinti saluti



Il Sindaco
Stefano Barozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Barozzi", written over the printed name.